



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**Comitato di Sicurezza Finanziaria**

**ANALISI DEI RISCHI NAZIONALI  
DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

**METODOLOGIA**

**Roma, 18 Luglio 2014**

# **Analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**

## **METODOLOGIA**

### **Indice**

<b>1. Introduzione</b> .....	pag. 2
<b>2. Metodologia</b> .....	pag. 4
2.1 Fonte dei dati.....	pag. 4
2.2 Quadro generale. Minacce, vulnerabilità e conseguenze.....	pag. 5
2.3 Individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.....	pag. 7
2.3.1 Modello di analisi del rischio di riciclaggio di denaro (ML) .....	pag. 7
2.3.1.1 Determinazione rischio ML inerente del sistema.....	pag. 9
2.3.1.2 Efficacia dei presidi di prevenzione, investigazione e repressione. Analisi delle vulnerabilità.....	pag. 13
2.3.2 Modello di analisi del rischio di finanziamento del terrorismo (FT) .....	pag. 29
<b>3. Glossario</b> .....	pag. 32

**La Metodologia può essere utilizzata da terzi per la conduzione del proprio  
“National Risk Assessment” (NRA).**

**L’interessato è tenuto a comunicare l’uso della Metodologia al seguente indirizzo:  
[csf@tesoro.it](mailto:csf@tesoro.it)**

**Ove utilizzata, la Metodologia deve essere citata nel “National Risk Assessment” prodotto.**

## 1. Introduzione

Il *National Risk Assessment* del 2014 è il primo esercizio sulla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo condotto dall'Italia.

La valutazione è effettuata sulla base della presente Metodologia.

L'esercizio consiste nell'individuazione e nell'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, finalizzata all'elaborazione di linee di intervento per la mitigazione degli stessi e all'adozione di un approccio *risk-based* all'attività di AML/CFT (contrasto al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo). Tale approccio prevede che le politiche e le misure nell'ambito del AML/CFT siano svolte in modo proporzionale ai rischi che devono fronteggiare<sup>1</sup>.

La prima valutazione riveste un carattere sperimentale, e sarà aggiornata trascorsi tre anni, al fine di tenere conto dell'imminente evoluzione del contesto normativo comunitario e nazionale, delle indicazioni derivanti dall'attività di vigilanza delle amministrazioni di supervisione, dalle indagini delle forze di polizia e dalle analisi effettuate dalla UIF. Successivamente, l'analisi nazionale sarà aggiornata con periodicità quinquennale.

L'analisi potrebbe altresì essere condotta qualora emergessero nuove minacce o vulnerabilità di particolare rilevanza.

Si tratta di un processo complesso che richiede la preliminare definizione degli obiettivi da raggiungere e dell'ambito nel quale svolgere l'analisi, nonché la definizione di procedure specifiche concordate con la pluralità degli attori coinvolti.

La finalità dell'esercizio è di giungere a una comprensione nazionale:

- 1) delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti;
- 2) dei metodi principalmente utilizzati per lo svolgimento di tali attività criminali;
- 3) delle vulnerabilità presenti nel sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi dei settori maggiormente esposti a tali rischi;
- 4) degli interventi da attivare e delle relative priorità.

L'analisi è condotta distinguendo la valutazione per il riciclaggio da quella per il finanziamento del terrorismo; in entrambi i casi l'esercizio è sviluppato a livello nazionale.

Il *National Risk Assessment* è condotto dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF). Il CSF coinvolge in incontri tematici specifici ulteriori amministrazioni su questioni di loro diretta competenza. Nella riunione del 28 febbraio 2013, il CSF ha costituito un Gruppo di lavoro *ad hoc* al fine di sviluppare una proposta di metodo di analisi e di svolgere l'esercizio<sup>2</sup>. Il Gruppo di lavoro è

---

<sup>1</sup>Raccomandazione n.1 del *Financial Action Task Force* - Gruppo d'azione finanziaria (FAFT-GAFI).

<sup>2</sup>Questi i *terms of reference* del Gruppo di lavoro. Il Gruppo individua e raccoglie i dati necessari per l'effettuazione dell'analisi. In generale, la mappatura dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo richiede la disponibilità di dati provenienti da diverse fonti, quali forze di polizia, *intelligence*, Unità di informazione finanziaria, autorità di sorveglianza nei settori di competenza, istituzioni finanziarie e professionisti, Ministero della giustizia, ISTAT e settore privato. Il Gruppo segnala quali limiti nella raccolta dei dati possano compromettere la qualità dell'analisi da svolgere, di modo da suggerire interventi migliorativi. Il Gruppo valuta altresì l'esistenza di eventuali limiti allo scambio di informazioni rilevanti tra le autorità. Il Gruppo ha l'obiettivo di elaborare una metodologia per condurre periodici *National Risk Assessments*. Per far ciò, il Gruppo individua: i soggetti che possono contribuire all'analisi del rischio; il modello di identificazione, di analisi e di valutazione dei rischi; le forme e le modalità di coinvolgimento del settore privato. Il Gruppo valuta altresì le modalità di utilizzo dei risultati da parte delle autorità, al fine di indirizzare le scelte

composto da tutte le autorità presenti in CSF e da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il coordinamento svolto dal CSF è indice dell'alto grado di coordinamento delle autorità italiane nei confronti della valutazione e dei suoi obiettivi<sup>3</sup>.

L'analisi del rischio terrà conto di ulteriori analisi del rischio, qualora elaborate anche a livello sovranazionale.

Il settore privato è coinvolto nell'elaborazione dell'analisi del rischio: in particolare, associazioni di categoria e istituzioni private sono invitate a condividere la loro esperienza sul campo e le loro valutazioni su argomenti specifici di volta in volta individuati.

L'*output* della valutazione consiste nella redazione di un documento destinato alle autorità e alle amministrazioni competenti nel settore AML/CFT.

Il CSF stabilisce quali risultati del rapporto condividere con il settore privato (associazioni di categoria e ordini professionali), affinché i soggetti obbligati abbiano a disposizione indicazioni rilevanti per svolgere la propria attività di valutazione del rischio.

---

di *policy* e l'allocazione delle risorse, e delle istituzioni finanziarie e degli altri soggetti obbligati, a supporto della loro specifica attività di analisi del rischio.

<sup>3</sup> Il Gruppo si è riunito periodicamente e ha informato il CSF degli sviluppi della attività in occasione di ogni riunione del CSF. Il CSF ha di volta in volta suggerito profili di analisi sui quali sono stati effettuati i necessari approfondimenti, integrando conseguentemente la metodologia.

Tale documento è stato quindi condiviso con esperti e rappresentanti del mondo accademico per valutarne la robustezza. A seguito dei commenti espressi in occasione di questo incontro, nonché della valutazione della sua prima applicazione, è stata redatta la versione definitiva di metodologia, approvata dal CSF nella riunione del 18 luglio 2014.

## 2. Metodologia

L'analisi mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l'esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano.

La definizione di riciclaggio posta a base della Metodologia è quella di cui al decreto legislativo 231/2007 che include anche le ipotesi di auto-riciclaggio. Poiché tale definizione non coincide con quella del codice penale, di tale *gap* bisogna tener conto nella valutazione dei dati giudiziari.

La definizione di finanziamento al terrorismo è quella di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto legislativo 109/2007<sup>4</sup>.

Le informazioni disponibili e utilizzate sono accurate, sia di natura statistica che di altro genere, e rappresentano un necessario punto di partenza per l'analisi, purtuttavia, non sono esaustive. Tali dati necessitano, infatti, di essere contestualizzati e interpretati da parte del gruppo degli esperti al fine di pervenire a una qualificata attività di individuazione, analisi e valutazione di minacce e vulnerabilità.

Al riguardo, si intende come “giudizio degli esperti” il parere espresso dal Gruppo di lavoro, ovvero dal CSF, laddove ogni partecipante esprime le valutazioni dell'autorità di appartenenza. La composizione del Gruppo si arricchisce di ulteriori rappresentanti delle autorità partecipanti in relazione agli specifici temi discussi.

L'analisi del rischio è condotta a livello nazionale. Ad ogni modo, viene fornito un indicatore di rischio di modo da orientare le autorità e gli operatori nelle loro rispettive scelte di vigilanza e di definizione dei presidi antiriciclaggio quando queste dipendono da fattori territoriali.

### 2.1 Fonte dei dati

La raccolta di informazioni è una componente strategica dell'analisi che deve essere opportunamente monitorata e rinforzata. La raccolta è curata dalle singole autorità. L'analisi si basa su valutazioni fondate sia su informazioni a carattere pubblico che di natura confidenziale. In via esemplificativa, si individuano alcune tipologie di informazioni fornite dai componenti del gruppo che ne curano la raccolta:

- informazioni di tipo giudiziario sia di carattere qualitativo, relativamente a indagini significative di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ovvero di reati presupposto ritenuti particolarmente indicativi (c.d. reati *alert*), sia di tipo quantitativo<sup>5</sup>;

---

<sup>4</sup> 1. [...] a) per “finanziamento al terrorismo” si intende: “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per gli scopi anzidetti”.

<sup>5</sup> Per il riciclaggio di capitali, ad esempio:

- numero di procedimenti iscritti per i reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter c. p.;
- numero di procedimenti iscritti a seguito di segnalazioni di operazioni sospette.;
- numero di indagini concluse con l'esercizio dell'azione penale;
- numero di condanne (anche non definitive) per i reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter c. p.;
- numero di soggetti perseguiti e condannati (anche in via non definitiva);
- valore approssimativo dei beni sequestrati e confiscati in procedimenti per riciclaggio di capitali.

Per il finanziamento del terrorismo, ad esempio:

- numero di procedimenti iniziati per il reato di finanziamento di terrorismo distinguendo ove possibile tra terrorismo domestico e terrorismo internazionale;

- stime finanziarie sui proventi derivanti dai reati presupposto del riciclaggio, nonché sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo;
- casi o tipologie di condotte criminali rilevate da parte di forze di polizia e dall'UIF;
- informazioni relative ai soggetti obbligati;
- informazioni, sia di carattere qualitativo sia di tipo quantitativo relativamente alla tipologia, frequenza e gravità delle irregolarità riscontrate, elaborate dalle Autorità di vigilanza sulla base dei controlli antiriciclaggio effettuati;
- informazioni sulle sanzioni irrogate;
- informazioni relative al numero e alla qualità di segnalazioni di operazioni sospette;
- informazioni qualitative e quantitative sulla cooperazione tra autorità nazionali e tra queste ultime e le autorità estere.

Sono inoltre considerati nell'analisi rapporti redatti da organismi internazionali, studi accademici, stampa specializzata.

## 2.2 Quadro generale. Minacce, vulnerabilità e conseguenze

In generale, il rischio di un evento dipende dalla **probabilità** che l'evento ha di verificarsi e dalle **conseguenze**<sup>6</sup> che determina, considerando tanto più alto il rischio quanto maggiore è la probabilità che l'evento ha di verificarsi e quanto più gravi sono le sue conseguenze. La probabilità è a sua volta funzione della presenza di **minacce**<sup>7</sup> che possono produrre un fenomeno di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e della **vulnerabilità**<sup>8</sup> di un sistema.

Il modello adottato gestisce prevalentemente informazioni relative a minacce e vulnerabilità.

Le conseguenze sono valutate in un ambito puntuale: valutazione degli impatti attribuibili alle minacce (ovvero alle conseguenze finanziarie e al disvalore sociale connessi ai singoli reati presupposto). Ciò, in ragione di una specifica scelta metodologica: si ritiene, infatti, che la carenza di alcuni dati analitici non consente sempre una valutazione accurata degli impatti e che una stima della loro intensità avrebbe l'effetto di introdurre notevole arbitrarietà nelle valutazioni.

La struttura logica del modello aggrega l'analisi di minacce e vulnerabilità attraverso la valutazione del rischio inerente e dell'efficacia del regime AML/CFT.

In particolare, il modello prevede la:

- a) valutazione del **rischio inerente** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del sistema, attraverso l'individuazione delle minacce e delle criticità del sistema economico-sociale;
- b) valutazione dell'efficacia del regime AML/CFT relativamente alle fasi:
  - a. preventiva;
  - b. investigativa;
  - c. repressiva.

- 
- numero di indagini concluse l'esercizio dell'azione penale;
  - numero di condanne (anche non definitive) per il reato di finanziamento di terrorismo;
  - numero di soggetti perseguiti e condannati (anche in via non definitiva);
  - numero di sequestri e confisci;
  - valore approssimativo dei beni sequestrati e confiscati.

Per i reati presupposto, ad esempio:

- numero di denunce e di arresti.

<sup>6</sup> Le conseguenze si riferiscono agli effetti che derivano dal verificarsi di eventi di rischio.

<sup>7</sup> Le minacce sono le cause che possono determinare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e sono legate alla natura e alla quantità di proventi illegalmente acquisiti che potrebbero essere riciclati.

<sup>8</sup> Le vulnerabilità sono le carenze il cui sfruttamento permette alle minacce di tradursi in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Rispetto a tali fasi, il modello analizza le rispettive **vulnerabilità**. Quanto alle vulnerabilità della fase preventiva, il modello effettua un'analisi settoriale<sup>9</sup> per ciascuna categoria di destinatari della disciplina antiriciclaggio: intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari. Tali categorie sono ulteriormente dettagliate. L'analisi può anche essere estesa a soggetti non tenuti all'applicazione della normativa antiriciclaggio per i quali casi o tipologie evidenziano la necessità di attenzione.

Dato il rischio inerente, quanto minori sono le vulnerabilità riscontrate nelle fasi preventiva, investigativa e repressiva, tanto più i presidi in essere sono efficaci nel mitigare il rischio inerente.

Il modello distingue l'analisi relativa al riciclaggio di denaro dall'analisi relativa al finanziamento del terrorismo. Quest'ultima è mutuata dalla precedente, modificata - laddove necessario - per tenere conto di peculiarità fattuali e regolamentari.

---

<sup>9</sup> Le vulnerabilità sono valutabili rispetto a diversi profili, quali ad esempio, settori, prodotti o specifiche relazioni d'affari, canali di distribuzione, clienti e giurisdizioni.

## 2.3 Individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

### 2.3.1 Modello di analisi del rischio di riciclaggio di denaro

Il modello di analisi di ML è così sviluppato.

- I. Determinazione **rischio ML inerente** del sistema
  - a. Presenza di proventi di attività criminali compiute in territorio nazionale
    - i. Analisi dei reati presupposto
  - a. Presenza di proventi di attività criminali compiute fuori dal territorio nazionale
  - b. Criticità del sistema economico-sociale
    - ii. Economia informale
    - iii. Uso del contante
  
- II. Efficacia dei presidi di prevenzione, investigazione e repressione
  - a. *Misure preventive*
    - a.1** Efficacia dell'applicazione del regime AML<sup>10</sup> da parte dei soggetti obbligati
  
    - a.2** Efficacia dei processi
      - i. Controlli transfrontalieri
      - ii. Trasparenza persone giuridiche e *trust*
  
    - a.3** Efficacia dell'attività di analisi di operazioni sospette
      - i. Risorse dedicate
      - ii. Attività di supporto ai soggetti obbligati e *feed-back*
      - iii. Accesso a banche dati
        1. Accesso a informazioni detenute dai soggetti obbligati
        2. Accesso a informazioni detenute da altre Autorità
      - iv. Attività di analisi
      - v. Attività di disseminazione
      - vi. Cooperazione con altre autorità
        1. Autorità nazionali
        2. FIUs europee
        3. FIUs extraeuropee
  
  - b. *Attività investigativa*
    - b.1** Presenza di vulnerabilità nell'attività di approfondimento delle SOS
      - i. Risorse dedicate
      - ii. Adeguatezza tecniche investigative
      - iii. Accesso a documenti e informazioni
        1. Accesso a informazioni detenute dai soggetti obbligati
        2. Accesso a informazioni detenute da altre Autorità
      - iv. Cooperazione con altre autorità
        1. Autorità nazionali
        2. Autorità europee
        3. Autorità extraeuropee
      - v. Esiti

---

<sup>10</sup> Il riferimento è ai seguenti elementi: proprietà e controllo, misure CDD, conservazione informazioni, segnalazione operazioni sospette (SOS), controlli interni e formazione, supervisione, sanzioni.



- b.2** Presenza di vulnerabilità nell'attività investigativa di ML
  - i. Risorse dedicate
  - ii. Adeguatezza tecniche investigative
  - iii. Accesso a documenti e informazioni
    - 1. Accesso a informazioni detenute dai soggetti obbligati
    - 2. Accesso a informazioni detenute da altre Autorità
  - iv. Cooperazione con altre autorità
    - 1. Autorità nazionali
    - 2. Autorità europee
    - 3. Autorità extraeuropee
  - v. Esiti

**c.** *Attività repressiva*

- c.1** Presenza di vulnerabilità nella capacità di sanzionare gli autori dei reati
  - i. Adeguata individuazione del reato e degli autori del reato
  - ii. Rinvii a giudizio
  - iii. Condanne
  - iv. Pene
  - v. Assistenza giudiziaria
    - 1. Autorità europee
    - 2. Autorità extraeuropee

- c.2** Presenza di vulnerabilità nelle attività di sequestro e confisca
  - i. Poteri delle autorità
  - ii. Beni sequestrati
  - iii. Beni confiscati
  - iv. Cooperazione
    - 1. Autorità nazionali
    - 2. Autorità europee
    - 3. Autorità extraeuropee

### 2.3.1.1 Determinazione rischio ML inerente del sistema

#### Stima proventi di attività criminali compiute in territorio nazionale

##### Analisi dei reati presupposto

Punto di partenza dell'analisi è la raccolta di dati e informazioni e la condivisione di "casi" o tipologie di condotte criminali rilevate da parte di forze di polizia, del Ministero della giustizia e dell'UIF. Il periodo di riferimento è l'ultimo triennio i cui dati sono disponibili con riferimento ai diversi ambiti di analisi di modo da garantire omogeneità nelle valutazioni.

Le minacce sono individuate sulla base dei reati presupposto di riciclaggio inclusi tra i reati presupposto del GAFI -FATF<sup>11</sup> e delle ulteriori fattispecie criminali individuate dal Gruppo di esperti.

Dopo aver proceduto alla descrizione delle minacce, inclusa una quantificazione dei proventi delle relative attività criminali, degli eventuali settori economici in cui sono investiti e una indicazione delle principali tecniche di riciclaggio, l'*output* è una graduazione delle minacce in **funzione della gravità delle conseguenze** da esse derivanti (c.d. **indicatore di intensità**). Tali conseguenze sono stimabili attraverso alcuni parametri, quali:

1. **stima finanziaria**: misura l'importanza finanziaria della minaccia e costituisce quindi un riferimento imprescindibile ai fini della valutazione della minaccia quale presupposto del riciclaggio del denaro sporco. Per la determinazione della stima finanziaria è necessario fare riferimento a fonti specificamente individuate. Nel caso in cui la stima finanziaria oscilli tra un valore minimo e un valore massimo, si adotta la media tra i due valori. Nel caso di più fonti con stime diverse, si adotta la media tra le fonti (previa eventuale media tra il valore minimo e massimo di ogni singola fonte);
2. **pena edittale**: misura il disvalore sociale attribuito all'evento-minaccia e, per conseguenza, la sensibilità politica al tema. Per la determinazione del valore si fa riferimento alle norme del

---

<sup>11</sup> L'elencazione include:

associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso;  
terrorismo incluso il finanziamento al terrorismo;  
traffico di esseri umani e tratta di migranti;  
sfruttamento sessuale incluso lo sfruttamento sessuale di minori;  
traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope;  
traffico illecito di armi;  
traffico illecito in beni rubati e altri beni;  
corruzione e concussione;  
frode;  
falso monetario;  
contraffazione e pirateria di prodotti;  
crimini ambientali;  
omicidio, lesioni personali gravi;  
rapimento, sequestro e presa in ostaggio;  
rapina o furto;  
contrabbando (compreso quello relativo a dazi doganali, accise e tasse);  
reati tributari (in relazione a imposte dirette e indirette);  
estorsione;  
falsificazione;  
pirateria;  
*insider trading* e abusi di mercato.

Codice Penale o delle leggi speciali di criminalizzazione media. Il valore assunto a riferimento è la media tra la pena edittale minima e la pena edittale massima per lo specifico reato (p.es., corruzione) o, come più di frequente accade, per la classe di reati (p.es. reati fiscali);

3. **denunce**: misura il concreto verificarsi sul territorio della minaccia. Il dato da utilizzare origina dagli elementi disponibili in tema di denunce per lo specifico reato o per la classe di reati, facendo riferimento, in ordine di preferenza e secondo la disponibilità, ai dati aggregati nazionali comunicati dal Ministero dell'interno, ai dati comunicati dalle singole Forze di Polizia o, in mancanza, alle elaborazioni pubblicate dall'ISTAT.

*I parametri da utilizzare devono essere i più recenti tra tutti quelli disponibili.*

Qualora per alcune minacce non fosse possibile stimare l'indicatore di intensità, poiché le ricerche effettuate non consentono di acquisire dati significativi su uno o più di uno tra i tre elementi analitici presi a riferimento, non si procede alla determinazione dell'indicatore di rischio. Si ritiene difatti inattendibile un'eventuale stima basata su dati parziali.

In queste ipotesi, ben evidenziate nell'analisi, si procede a determinare l'indicatore di rischio esclusivamente sulla base delle valutazioni degli esperti.

Acquisiti i dati analitici sui reati o classi di reato presi in considerazione, si attribuisce un punteggio decrescente a seconda della rilevanza del singolo indicatore analitico. Vengono quindi sommati i tre punteggi attribuiti a ciascun reato sulla base degli elementi analitici a esso afferenti.

In tal modo, è possibile determinare una graduatoria.

La graduatoria è sottoposta alla validazione degli esperti. Gli esperti possono di comune accordo modificare l'indicatore di intensità attribuito a ciascuna minaccia e quindi l'ordine della graduatoria. Ogni modifica è motivata.

A conclusione, la graduatoria è ripartita in fasce a seconda dei punteggi riportati, di modo da garantirne l'equilibrata distribuzione. Il giudizio "non significativa" non ha il significato di inesistente o irrilevante ma di intensità della minaccia molto contenuta.

*Tabella 1 - Rilevanza della minaccia interna*

Rilevanza della minaccia	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

### **Presenza di proventi di attività criminali compiute fuori dal territorio nazionale**

Punto di partenza dell'analisi è la raccolta di dati e informazioni e la condivisione di "casi" o tipologie di condotte criminali rilevate da parte di Forze di Polizia, del Ministero della giustizia e dell'UIF. Il periodo di riferimento è l'ultimo triennio i cui dati sono disponibili con riferimento ai diversi ambiti di analisi di modo da garantire omogeneità nelle valutazioni.

Gli esperti, sulle base delle informazioni raccolte, valutano la rilevanza della minaccia.

Tabella 2 - Rilevanza della minaccia esterna

Rilevanza della minaccia	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

### Stima dell'importo complessivo del riciclaggio in Italia e apprezzamento della rilevanza complessiva della minaccia

Tabella 3 - Intensità della minaccia complessiva ML

Rilevanza della minaccia	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

### Analisi delle criticità relative al sistema economico-sociale

Ai fini della valutazione del rischio inerente del sistema, l'analisi tiene altresì conto delle criticità del sistema economico-sociale e segnatamente del rilievo di:

- economia informale;
- uso del contante.

Nella realtà nazionale, tali fattori di contesto sono ritenuti i più rilevanti quanto alla loro capacità di influire sul livello di rischio inerente del paese. Il contante, in particolare, viene usato per costruire due indicatori di rischio provinciali per il settore privato e le autorità.

Quanto al fenomeno della corruzione, pur non ignorandone il carattere sistemico, si è adottata la scelta metodologica di valutarne i suoi effetti nell'ambito delle minacce e non dei fattori di contesto.

Tabella 4 - Intensità delle vulnerabilità relative al sistema economico-sociale

Rilevanza della vulnerabilità	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa <sup>12</sup>	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

<sup>12</sup>Il giudizio "non significativa" non ha il significato di inesistente o irrilevante ma di intensità della criticità molto contenuta.

## Matrice per la determinazione del rischio inerente

Il livello di rischio inerente è stimato attraverso la combinazione di minacce e criticità di sistema.

Tabella 5 - Rischio inerente

Minaccia	Molto significativa				Molto significativo
	Abbastanza significativa			Abbastanza significativo	
	Poco significativa		Poco significativo		
	Non significativa	Non significativo			
		Non significative	Poco significative	Abbastanza significative	Molto significative
<b>Criticità di sistema</b>					

### 2.3.1.2 Efficacia dei presidi di prevenzione, investigazione e repressione. Analisi delle vulnerabilità.

Il rischio inerente di riciclaggio - come sopra determinato – è mitigato dai presidi in essere. In particolare, tanto più efficaci sono i presidi, tanto minori sono le vulnerabilità riscontrate.

Al fine di compiere un'analisi esaustiva di tali presidi, si procede alla seguente disarticolazione:

- **Presidi di prevenzione**
  - Presidi di prevenzione applicati dai soggetti obbligati
    - Intermediari finanziari
    - Professionisti
    - Operatori non finanziari
  - Presidi specifici
    - Controlli transfrontalieri
    - Trasparenza persone giuridiche e *trust*
  - Attività di analisi di operazioni sospette
- **Attività investigativa**
  - Attività di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette
  - Attività investigativa
- **Attività repressiva**
  - Irrogazione di sanzioni agli autori dei reati
  - Sequestro e confisca dei proventi dei reati

#### Presidi di prevenzione applicati dai soggetti obbligati

L'analisi delle vulnerabilità è effettuata per i settori tenuti ad applicare la normativa antiriciclaggio, in base alla loro capacità di adempiere agli obblighi ivi previsti.

L'analisi parte da dati e informazioni<sup>13</sup>. La valutazione ultima è a ogni modo demandata agli esperti.

L'analisi del rischio delle singole categorie dei soggetti obbligati si connota, difatti, per la difficoltà di applicare una metrica quantitativa. Tale difficoltà rende necessario il ricorso all'analisi qualitativa. La valutazione delle vulnerabilità antiriciclaggio del sistema nel suo complesso si basa, secondo un approccio *bottom-up*, sui dati acquisiti e valutati dalle Autorità di vigilanza, dalla UIF e dalla Guardia di finanza nelle verifiche effettuate presso i singoli soggetti. Pertanto, se qualitative sono le analisi effettuate a livello micro, non possono che essere qualitativi i criteri da seguire per individuare e misurare le vulnerabilità al rischio di riciclaggio del sistema nel suo complesso.

Per ciascuna categoria di soggetti obbligati sono valutati il c.d. **rischio specifico** e l'efficacia dei presidi antiriciclaggio posti in essere.

---

<sup>13</sup> *Fonti informative*. Le valutazioni sulle vulnerabilità antiriciclaggio delle varie categorie di soggetti obbligati si basano quindi principalmente sull'analisi degli esiti degli accertamenti ispettivi, che rappresentano lo strumento più robusto di conoscenza e valutazione dell'adeguatezza dei presidi. L'analisi tiene comunque anche conto degli elementi informativi complessivamente acquisiti dalle Autorità nell'ambito dei controlli *off site* - laddove previsti - derivanti, ad esempio, da informative trasmesse da altre Autorità, da segnalazioni di irregolarità effettuate dagli Organi di controllo degli intermediari, dai *report* redatti dalla funzione di *Compliance* e dai verbali dell'*Audit*, dagli incontri con i soggetti obbligati stessi, dagli esposti, dalle informazioni desumibili dai mezzi di informazione.

Il **rischio specifico** è una stima di carattere generale del livello di rischio associabile ad ogni categoria di soggetti obbligati e dipende dalle caratteristiche strutturali e dall'attività posta in essere. Conseguentemente, i valori sono da considerare valori *standard*. Il rischio specifico di ciascun operatore all'interno delle categorie in argomento, potrà essere più alto o più basso a seconda delle attività svolte in concreto. Per ciascuna categoria sono individuati i criteri per determinare il livello di rischio specifico associabile.

La scala di punteggio per il rischio specifico si basa su un *range* da 1 (rischio trascurabile) a 4 (rischio elevato). L'attribuzione del punteggio è motivata.

Dato il rischio specifico, per ciascuna categoria di soggetto obbligato è quindi valutata l'efficacia dei presidi antiriciclaggio<sup>14</sup> in essere e dunque l'intensità delle relative **vulnerabilità**. La valutazione di tali vulnerabilità tiene conto, in primo luogo, della frequenza e dell'entità delle violazioni alle disposizioni antiriciclaggio emerse nei controlli ispettivi.

Tra le circostanze indicative di una maggiore vulnerabilità al rischio di riciclaggio rilevano:

- la frequenza degli accertamenti ispettivi condotti annualmente dalle Autorità competenti presso ciascuna categoria di soggetti obbligati in relazione al numero complessivo degli stessi (in tal senso, un numero ridotto di accertamenti può essere considerato un indicatore di vulnerabilità della categoria al rischio di riciclaggio);
- la numerosità e le tipologie di carenze antiriciclaggio rilevate nel corso degli accertamenti ispettivi condotti presso la categoria di soggetti obbligati di volta in volta analizzata ovvero nell'ambito della complessiva attività di vigilanza, anche *off site*;
- la maggiore o minore frequenza di applicazione di sanzioni e – laddove previste – di procedure di gestione straordinaria o di liquidazione coatta o provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità competenti, in relazione a carenze diffuse nei presidi approntati a fini di contrasto del riciclaggio;
- la maggiore o minore frequenza di coinvolgimento, anche involontario, dei soggetti obbligati in operazioni di riciclaggio che abbiano determinato interventi dell'Autorità Giudiziaria.

Il giudizio sulle vulnerabilità è articolato su una scala da 1 a 4 che si basa sull'insieme delle informazioni disponibili, apprezzate in maniera complessiva e in esito a valutazioni di natura discrezionale. Considerata la rilevanza che assume la componente qualitativa, l'attribuzione del punteggio è opportunamente motivata. Questi i valori:

**Vulnerabilità non significativa (valore 1)**

I soggetti obbligati della categoria evidenziano mediamente un quadro organizzativo positivo.

**Vulnerabilità poco significativa (valore 2)**

I soggetti obbligati della categoria evidenziano mediamente un quadro organizzativo connotato da talune carenze.

**Vulnerabilità abbastanza significativa (valore 3)**

I soggetti obbligati della categoria evidenziano mediamente un quadro organizzativo da carenze abbastanza significative.

**Vulnerabilità molto significativa (valore 4)**

I soggetti obbligati della categoria evidenziano un quadro organizzativo connotato da gravi carenze; a queste ipotesi è equiparato il caso in cui si disponga di scarse informazioni sugli intermediari per mancanza di controlli sugli stessi.

<sup>14</sup> I presidi antiriciclaggio sono articolati nei seguenti processi: proprietà e controllo, o accesso alla categoria professionale; adeguata verifica della clientela; conservazione e registrazione delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette; controlli interni e formazione; attività di vigilanza; sanzioni.

Per ciascuna categoria di soggetti obbligati è conseguentemente stimato un indicatore sintetico di **vulnerabilità relativa, cioè di vulnerabilità apprezzata rispetto al livello di rischio specifico**<sup>15</sup>. Ciò è ottenuto combinando il *rating* di rischio specifico con quello dell'adeguatezza del sistema AML/CFT.

I valori che può assumere l'indicatore di vulnerabilità relativa sono i seguenti:

<p><b>Vulnerabilità relativa non significativa (valore 1)</b>          I soggetti obbligati della categoria evidenziano mediamente un quadro organizzativo positivo e una esposizione al rischio di riciclaggio trascurabile o media ovvero presentano carenze poco significative e una esposizione al rischio di riciclaggio trascurabile.</p> <p><b>Vulnerabilità relativa poco significativa (valore 2)</b>          I soggetti obbligati della categoria evidenziano mediamente un quadro organizzativo positivo e una esposizione ai rischi di riciclaggio rilevante ovvero un quadro organizzativo connotato da carenze poco significative e una esposizione ai rischi di riciclaggio media o rilevante ovvero un quadro organizzativo connotato da carenze abbastanza significative e una esposizione ai rischi di riciclaggio trascurabile o media ovvero un quadro organizzativo caratterizzato da carenze molto significative e una esposizione ai rischi di riciclaggio trascurabile.</p> <p><b>Vulnerabilità relativa abbastanza significativa (valore 3)</b>          I soggetti obbligati della categoria evidenziano mediamente un quadro organizzativo positivo o connotato da carenze poco significative e una esposizione ai rischi di riciclaggio elevata ovvero un quadro organizzativo connotato da carenze abbastanza significative e una esposizione ai rischi di riciclaggio rilevante ovvero un quadro organizzativo caratterizzato da carenze molto significative e una esposizione ai rischi di riciclaggio media.</p> <p><b>Vulnerabilità relativa molto significativa (valore 4)</b>          I soggetti obbligati della categoria evidenziano un quadro organizzativo connotato da carenze abbastanza significative cui si associa una esposizione ai rischi di riciclaggio elevata ovvero un quadro organizzativo connotato da carenze molto significative cui si associa una esposizione ai rischi di riciclaggio rilevante o elevata.</p>
--

Si riassume, nella seguente tavola, la “griglia” valutativa della vulnerabilità al fenomeno di riciclaggio di ciascuna categoria di soggetti obbligati:

Tabella 6 - Vulnerabilità relative

Rischio specifico	4	Rischio elevato				Vulnerabilità relativa molto significativa
	3	Rischio rilevante			Vulnerabilità relativa abbastanza significativa	
	2	Rischio medio		Vulnerabilità relativa poco significativa		
	1	Rischio trascurabile	Vulnerabilità relativa non significativa			
			Non significative	Poco significative	Abbastanza significative	Molto significative
		1	2	3	4	
Vulnerabilità delle misure preventive						

<sup>15</sup> La vulnerabilità relativa è in altri termini il rischio residuo settoriale, cioè il rischio che residua per ciascuna categoria di soggetti obbligati, una volta che i presidi AML/CFT ne hanno mitigato la portata.



## Presidi di prevenzione applicati dagli intermediari finanziari

Gli operatori del settore finanziario sono disaggregati sulla base della seguente tabella.

Tabella 7 - Operatori finanziari

Grandi		Art. 11 d.lgs. 231/2007
Banche e Poste Italiane spa	Maggiori	
	Medie	
	Minori	
	Piccole	
Società finanziarie (art. 107 TUB)		
Società finanziarie (art. 106 TUB)		
Imprese ed enti assicurativi	Imprese di assicurazione Intermediari assicurativi	
Istituti di moneta elettronica Istituti di pagamento		
SIM – SGR- SICAV		
Altri	Cassa Depositi e Prestiti [Agenti di cambio <sup>16</sup> ] Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi [Società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 m <sup>17</sup> ]	

<sup>16</sup> Soggetti per i quali non si effettuerà l'analisi del rischio in quanto categoria non più esistente.

<sup>17</sup> Soggetti per i quali non si effettuerà l'analisi del rischio in quanto categoria non operativa.

	<p>Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p> <p>Soggetti disciplinati dagli articoli 111 (Microcredito) e 112 del TUB (Confidi)</p> <p>Cambiavalute</p> <p>Promotori finanziari</p> <p>Mediatori creditizi</p> <p>Agenti in attività finanziaria</p> <p>Agenti indicati nell'art. 128 - quater, comma 6, del TUB</p> <p>Agenti indicati nell'art. 128 - quater, comma 7, del TUB</p> <p>Società di gestione accentrata di strumenti finanziari</p> <p>Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari</p> <p>Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari</p> <p>Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari</p>	
		<p>Art. 10 comma 2 lettere a), b), c), d) d.lgs. 231/2007</p>

La valutazione del rischio specifico<sup>18</sup> per gli intermediari finanziari è effettuata sulla base dei seguenti elementi (c.d. **fattori elementari di rischio specifico**):

- rilevanza all'interno della struttura del sistema finanziario italiano;
- natura, scala e complessità dell'attività;
- profilo dei clienti, dei prodotti e dell'attività, incluse le catene distributive utilizzate.

In particolare, taluni di tali fattori sono così ulteriormente dettagliati:

- la *complessità operativa*, fattore significativo specie se associato a volumi rilevanti e in contesti connotati da elevata concorrenza e forte pressione sui margini di profitto;
- la *maggiore o minore operatività* degli intermediari della categoria in prodotti e servizi che possono aumentare il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo (ad esempio, favorendo l'anonimato);
- le *modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione*; in tale contesto, in via esemplificativa, rilevano, come fattore di maggiore rischio prospettico, il maggiore o minore ricorso, fra gli intermediari della categoria, a modalità di instaurazione

<sup>18</sup> L'analisi del rischio specifico si fonda su valutazioni di natura qualitativa, derivanti anche dai risultati emersi in sede di analisi delle minacce.

e svolgimento del rapporto che non richiedono la presenza fisica del cliente o non consentono la sua identificazione diretta da parte del destinatario. Particolare attenzione va rivolta nei confronti di rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di collaboratori esterni;

- il *tendenziale, maggiore o minore utilizzo del contante* da parte della clientela degli intermediari della categoria;

La vulnerabilità relativa dell'intero settore finanziario è determinata come media geometrica delle vulnerabilità di ciascuna categoria di intermediario singolarmente considerata.

## Presidi di prevenzione applicati dai professionisti

I professionisti sono disaggregati sulla base della seguente tabella.

Tabella 8 - Professionisti

Professionisti			
Professionisti	Dottori commercialisti ed esperti contabili		Art. 12 d.lgs. 231/2007
	Consulenti del lavoro		
	Notai		
	Avvocati		
	Società di revisione e revisori contabili	<i>Revisione di società di interesse pubblico</i>	Art. 13 d.lgs. 231/2007
		<i>Revisione di società non di interesse pubblico</i>	
	Altri	Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi	Art. 12 d.lgs. 231/2007
		Prestatori di servizi relativi a società e <i>trust</i>	

Il rischio specifico per ciascuna categoria di professionisti è determinato sulla base dei seguenti elementi (c.d. **fattori elementari di rischio specifico**):

- numerosità delle categorie professionali;
- natura dell'attività e ruolo del professionista;
- profilo dei clienti;
- valore e natura delle operazioni;
- il tendenziale, maggiore o minore utilizzo del contante da parte della clientela dei professionisti della categoria.

La vulnerabilità relativa dell'intero ambito dei professionisti è determinata come media geometrica delle vulnerabilità di ciascuna categoria professionale singolarmente considerata.

## Presidi di prevenzione applicati dagli operatori non finanziari

Gli operatori non finanziari sono disaggregati sulla base della seguente tabella.

Tabella 9 - Operatori non finanziari

<b>Operatori non finanziari</b>	Gestori di giochi e scommesse	Case da gioco	Art. 14 d.lgs. 231/2007	
		Giochi e scommesse <i>on line</i>		
		Giochi e scommesse su rete fisica		
	Altri operatori non finanziari	Recupero di crediti per conto terzi		
		Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate		
		Trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate		
		Agenzia di affari in mediazione immobiliare		
		Attività di commercio di oro per finalità industriali o di investimento		Art. 10 d.lgs. 231/2007
		Attività di fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi		
		Attività di fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane		
		Attività di commercio di cose antiche		
		Attività di esercizio di case d'asta o galleria d'arte		
		Attività di mediazione		
		Succursali italiane dei soggetti indicati precedentemente aventi sede legale in uno stato estero		
		Pubblica amministrazione		

Il rischio specifico degli operatori non finanziari è determinato sulla base dei seguenti elementi (c.d. **fattori elementari di rischio specifico**):

- numerosità delle categorie professionali;
- natura e scala dell'attività;
- profilo dei clienti;
- valore delle operazioni;
- il tendenziale, maggiore o minore utilizzo del contante da parte della clientela degli operatori della categoria.

Per gli operatori di cui all'art.10 del d.lgs. 231/2007 la valutazione delle vulnerabilità è effettuata solo rispetto all'attività di segnalazione di operazioni sospette. L'analisi può ad ogni modo apprezzare gli eventuali effetti derivanti dalla non applicazione degli ulteriori obblighi AML/CFT.

La vulnerabilità relativa dell'intero ambito degli operatori non finanziari è determinata come media geometrica delle vulnerabilità di ciascuna categoria professionale singolarmente considerata.

## Analisi relativa a presidi specifici del sistema di prevenzione

### Controlli transfrontalieri

L'efficacia di tali presidi è valutata sulla base della seguente griglia di identificazione e analisi delle eventuali vulnerabilità.

Tabella 10 - Efficacia controlli transfrontalieri

Efficacia				
	Vulnerabilità non significative  -1-	Vulnerabilità poco significative  -2-	Vulnerabilità abbastanza significative  -3-	Vulnerabilità molto significative  -4-
Condivisione delle informazioni con la UIF	Il processo non rivela vulnerabilità significative	Il processo rivela alcune vulnerabilità tali tuttavia da non comprometterne l'efficacia in maniera significativa	Il processo rivela vulnerabilità tali da comprometterne l'efficacia in maniera significativa	Il processo rivela vulnerabilità tali da comprometterne gravemente l'efficacia
Coordinamento con altre autorità AML				
Cooperazione internazionale				
Sequestro/confisca				
Sanzioni proporzionali e dissuasive				

Pur partendo da elementi informativi dati, l'apprezzamento delle vulnerabilità relative e delle loro componenti è demandato alla valutazione dagli esperti.

### Trasparenza persone giuridiche e trust

#### Persone giuridiche private

L'analisi si concentra sulle persone giuridiche private e, grazie al sistema di registrazione al quale sono sottoposte le entità in argomento, essa beneficia di un buon patrimonio informativo di base.

Per le persone giuridiche è preliminarmente valutato il rischio specifico. Il rischio specifico è determinato sulla base dei seguenti elementi (c.d. **fattori elementari di rischio specifico**):

- numerosità delle entità che appartengono a ciascuna categoria;
- sistema di decisione all'interno dell'entità;
- tipologie dedotte dall'analisi delle minacce;
- natura e scala dell'attività;
- distribuzione territoriale.

Valutato il rischio specifico, ne è valutata la trasparenza, ovvero la facilità con cui le autorità competenti hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo, cioè la/le persona/e fisica/fisiche che in ultima istanza possiede/possiedono o controlla/controllano la persona giuridica in argomento. Maggiore è la trasparenza, minori le vulnerabilità.

Questi i fattori che influenzano la trasparenza:

- presenza di partecipazioni dirette di soggetti giuridici esteri;
- presenza di partecipazioni dirette di fiduciarie;
- presenza di partecipazioni dirette di *trust*.
- appartenenza a gruppi in cui nella catena di controllo vi sono o soggetti stranieri, fiduciarie o *trust*.

Tabella 11 - Articolazione persone giuridiche private

<b>Persone giuridiche private</b>	Associazioni riconosciute			
	Fondazioni			
	Società di capitale	Società per azioni	Spa quotate <sup>19</sup>	
		Società a responsabilità limitata	Spa non quotate	
		Società in accomandita per azioni		
	Società cooperative			

Anche nel caso delle persone giuridiche, l'analisi permette la valutazione delle vulnerabilità relative, secondo la tabella riportata.

Tabella 12 - Vulnerabilità relative - trasparenza persone giuridiche private

Rischio specifico	4	Rischio elevato				Vulnerabilità relativa molto significativa
	3	Rischio rilevante			Vulnerabilità relativa abbastanza significativa	
	2	Rischio medio		Vulnerabilità relativa poco significativa		
	1	Rischio trascurabile	Vulnerabilità relativa non significativa			
				Non significative	Poco significative	Abbastanza significative

<sup>19</sup> Soggette a uno specifico regime di trasparenza.



		1	2	3	4
Vulnerabilità relative alla trasparenza					

Quest'analisi di base può essere arricchita da approfondimenti che tengono conto del settore di attività, dell'area geografica e dell'andamento economico dell'azienda.

### **Trust**

I *trust* non sono previsti e disciplinati dall'ordinamento italiano. Tuttavia, attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, viene riconosciuta l'efficacia dei *trust* esteri ed anche la possibilità di costituire in Italia un *trust* disciplinato da disposizioni di uno stato estero.

Purtroppo attualmente non è semplice stimare il numero di *trust* costituiti o operanti in Italia.

La valutazione del rischio specifico si basa essenzialmente su tipologie dedotte dall'analisi delle minacce, dall'attività di analisi delle operazioni sospette e dall'attività investigativa.

Quanto all'analisi delle vulnerabilità relative alla trasparenza, la Raccomandazione 25 del GAFI, richiede che le autorità competenti debbano accedere alle informazioni relative al *trust* facendo riferimento alla *customer due diligence* (CDD) effettuata dagli intermediari e dai professionisti con cui il *trustee* entra in contatto. L'adeguatezza della CDD dovrebbe essere rafforzata dalla previsione di carattere generale che impone l'interruzione della relazione d'affari se il titolare effettivo non è identificato.

La valutazione delle vulnerabilità relative è apprezzata soprattutto attraverso le valutazioni degli esperti quanto alla capacità delle autorità competenti di avere accesso alle informazioni in argomento.

*Tabella 13 - Vulnerabilità relative - trasparenza trust*

Rischio specifico	4	Rischio elevato				Vulnerabilità relativa molto significativa
	3	Rischio rilevante			Vulnerabilità relativa abbastanza significativa	
	2	Rischio medio		Vulnerabilità relativa poco significativa		
	1	Rischio trascurabile	Vulnerabilità relativa non significativa			
			Non significative	Poco significative	Abbastanza significative	Molto significative
			1	2	3	4
Vulnerabilità relative alla trasparenza dei <i>trust</i>						

## Analisi delle vulnerabilità dei processi

### Analisi relativa alle segnalazioni di operazioni sospette

L'efficacia dell'attività relativa alle segnalazioni di operazioni sospette è valutata sulla base dei seguenti criteri di identificazione e analisi delle eventuali vulnerabilità.

- ✓ Risorse dedicate
- ✓ Attività di supporto ai soggetti obbligati, incluso *feed-back* sulle segnalazioni
- ✓ Accesso a documenti e informazioni
  - Accesso a informazioni detenute dai soggetti obbligati
  - Accesso a informazioni detenute da altre Autorità
- ✓ Attività di analisi
- ✓ Attività di disseminazione
- ✓ Cooperazione con altre autorità
  - Autorità nazionali
  - FIUs europee
  - FIUs extraeuropee

La seguente *scala di valori delle vulnerabilità* è replicata su tutte le analisi di seguito descritte.  
*Tab. 14*

<b>Vulnerabilità non significative</b>  -1-	<b>Vulnerabilità poco significative</b>  -2-	<b>Vulnerabilità abbastanza significative</b>  -3-	<b>Vulnerabilità molto significative</b>  -4-
Il processo non rivela vulnerabilità significative	Il processo rivela alcune vulnerabilità tali tuttavia da non comprometterne l'efficacia in maniera significativa	Il processo rivela vulnerabilità tali da comprometterne l'efficacia in maniera significativa	Il processo rivela vulnerabilità tali da comprometterne gravemente l'efficacia

Pur partendo da elementi informativi dati, l'apprezzamento delle vulnerabilità relative e delle loro componenti è demandato alla valutazione dagli esperti.

## **Analisi relativa all'attività investigativa**

### Analisi relativa all'attività di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

L'efficacia dell'attività relativa all'attività di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette è valutata sulla base dei seguenti criteri di identificazione e analisi delle eventuali vulnerabilità.

- ✓ Risorse dedicate
- ✓ Adeguatezza tecniche investigative
- ✓ Accesso a documenti e informazioni
  - Accesso a informazioni detenute dai soggetti obbligati
  - Accesso a informazioni detenute da altre Autorità
- ✓ Cooperazione con altre autorità
  - Autorità nazionali
  - Autorità europee
  - Autorità extraeuropee
- ✓ Esiti

## **Analisi relativa all'attività investigativa di ML**

L'analisi relativa all'attività investigativa antiriciclaggio è valutata sulla base dei seguenti criteri di identificazione e analisi delle eventuali vulnerabilità.

- ✓ Risorse dedicate
- ✓ Adeguatezza tecniche investigative
- ✓ Accesso a documenti e informazioni
  - Accesso a informazioni detenute dai soggetti obbligati
  - Accesso a informazioni detenute da altre Autorità
- ✓ Cooperazione con altre autorità
  - Autorità nazionali
  - Autorità europee
  - Autorità extraeuropee
- ✓ Esiti

## **Analisi relativa all'attività repressiva**

### Analisi relativa alla capacità di sanzionare gli autori di reati

L'analisi dell'efficacia relativa alla capacità di sanzionare gli autori di reati è valutata sulla base dei seguenti criteri di identificazione e analisi delle eventuali vulnerabilità.

- ✓ Adeguata individuazione del reato e degli autori del reato
- ✓ Rinvii a giudizio
- ✓ Condanne
- ✓ Pene
- ✓ Assistenza giudiziaria
  - Controparti Europee
  - Controparti extraeuropee

### **Analisi relativa alla capacità di sequestro e confisca**

L'analisi dell'efficacia relativa alla capacità di sequestrare e confiscare i proventi dei reati è valutata sulla base dei seguenti criteri di identificazione e analisi delle eventuali vulnerabilità.

- ✓ Poteri delle Autorità
- ✓ Beni sequestrati
- ✓ Beni confiscati
- ✓ Cooperazione
  - Controparti Nazionali
  - Controparti Europee
  - Controparti extraeuropee

### **Aggregazione delle vulnerabilità per processi e aggregazioni ulteriori**

La vulnerabilità dei processi è determinata come media geometrica delle vulnerabilità di ciascuna processo singolarmente considerato.

È possibile inoltre procedere a ulteriori aggregazioni, attraverso il calcolo della vulnerabilità media per tutti i vari livelli del sistema AML/CFT. Si ottiene in questo modo un valore di riferimento che fornisce un'informazione di sintesi della vulnerabilità complessiva del sistema.

E' opportuno, tuttavia, precisare che il vero valore aggiunto del modello è rappresentato dal contributo di analisi e valutazione fornito dalle singole componenti relative alle minacce e alle vulnerabilità.

### 2.3.2 Modello di analisi del rischio di finanziamento del terrorismo

La metodologia descritta per valutare il rischio di riciclaggio del sistema è utilizzata e adattata per valutarne il rischio di finanziamento del terrorismo. Conseguentemente, gli esiti dell'analisi, laddove si valutano criticità di sistema e presidi AML/CFT comuni, sono gli stessi sia per il riciclaggio sia per il finanziamento del terrorismo.

La metodologia considera, in fase di valutazione delle minacce, il finanziamento del terrorismo come un processo che si sviluppa in tre fasi distinte: raccolta, trasferimento e utilizzo di fondi e risorse economiche. In fase di analisi dell'efficacia dei presidi, la metodologia si arricchisce della valutazione delle misure specifiche previste per il contrasto del finanziamento del terrorismo (segnatamente le misure di congelamento).

Il modello di analisi di FT è quindi così sviluppato.

- I. Determinazione rischio FT inerente del sistema
  - a. Analisi di contesto
    - i. Evoluzione della minaccia terroristica e del finanziamento del terrorismo
    - ii. Criticità del sistema economico-sociale
      1. Economia informale
      2. Uso del contante
  - b. Origine dei fondi
    - i. Proventi di attività lecite
    - ii. Proventi di attività criminali compiute in territorio nazionale
  - c. Trasferimento dei fondi
    - i. Fondi raccolti in territorio nazionale:
      1. Permanenza in territorio nazionale
      2. Trasferiti all'estero
    - ii. Fondi raccolti all'estero trasferiti internamente
  - d. Utilizzo dei fondi
    - i. Per il compimento di atti terroristici da parte di:
      1. Terroristi singoli
      2. Organizzazioni terroristiche
    - ii. Per supportare/sostenere singoli terroristi nonché l'organizzazione di gruppi terroristici
- II. Determinazione rischio residuo FT del sistema rispetto
  - a. *Misure preventive*
    - a.1 Efficacia dell'applicazione delle misure specifiche relative al FT
      - i. Procedure per la proposta di *listing*
      - ii. Applicazione delle misure di congelamento
        3. Tempestività
        4. Esaustività
        5. Obblighi di comunicazione
      - iii. Opponibilità ai terzi
      - iv. Gestione fondi e risorse economiche congelati
        6. Derghe

## 7. Amministrazione

- v. Procedure per la proposta di *de-listing*
- vi. Struttura del settore *non-profit*

### **a.2** Efficacia dell'applicazione del regime AML/CFT da parte dei soggetti obbligati

#### **a.3** Efficacia dei processi

- i. Controlli transfrontalieri
- ii. Trasparenza persone giuridiche e *trust*
- iii. Struttura e caratteristiche settore *non-profit*

#### **a.4** Efficacia dell'attività di analisi di operazioni sospette

- i. Risorse dedicate
- ii. Attività di supporto ai soggetti obbligati
- iii. Accesso a banche dati
  - 1. Accesso a informazioni detenute dai soggetti obbligati
  - 2. Accesso a informazioni detenute da altre Autorità
- iv. Attività di analisi
- v. Attività di disseminazione
- vi. Cooperazione con altre autorità
  - 1. Autorità nazionali
  - 2. FIUs europee
  - 3. FIUs extraeuropee

## **b.** *Attività investigativa*

### **b.1** Presenza di vulnerabilità nell'attività di approfondimento delle SOS

- i. Risorse dedicate
- ii. Tecniche investigative
- iii. Accesso a documenti e informazioni
  - 1. Accesso a informazioni detenute dai soggetti obbligati
  - 2. Accesso a informazioni detenute da altre Autorità
- 1. Cooperazione con altre autorità
  - 1. Autorità nazionali
  - 2. Autorità europee
  - 3. Autorità extraeuropee
- 2. Esiti

### **b.2** Presenza di vulnerabilità nell'attività investigativa

- i. Risorse dedicate
- ii. Tecniche investigative
- iii. Accesso a documenti e informazioni
  - 1. Accesso a informazioni detenute dai soggetti obbligati
  - 2. Accesso a informazioni detenute da altre Autorità
- v. Cooperazione con altre autorità
  - 1. Autorità nazionali
  - 2. Autorità europee
  - 3. Autorità extraeuropee
- vi. Esiti

**c. *Attività repressiva***

**c.1** Presenza di vulnerabilità nella capacità di sanzionare gli autori dei reati

- i. Adeguata individuazione del reato e degli autori del reato
- ii. Rinvii a giudizio
- iii. Condanne
- iv. Pene
- v. Assistenza giudiziaria
  1. Autorità europee
  2. Autorità extraeuropee

**c.2** Presenza di vulnerabilità nelle attività di sequestro e confisca

- i. Poteri delle autorità
- ii. Beni sequestrati
- iii. Beni confiscati
- iv. Cooperazione
  1. Autorità nazionali
  2. Autorità europee
  3. Autorità extraeuropee



### 3. Glossario

AML *Anti-Money Laundering* - contrasto del riciclaggio di denaro

BCC - Banche di credito cooperativo

CDD *Customer due diligence* - adeguata verifica della clientela

CFT *Countering the Financing of Terrorism* - contrasto del finanziamento del terrorismo

CSF - Comitato di sicurezza finanziaria

D.lgs. - Decreto legislativo

FT *Financing of Terrorism* – finanziamento del terrorismo

GAFI-FAFT Gruppo d'azione finanziaria- *Financial Action Task Force*

ISTAT - Istituto nazionale di statistica

ML *Money Laundering* – riciclaggio di denaro

SGR - Società di gestione del risparmio

SICAV - Società di investimento a capitale variabile

SIM - Società di intermediazione mobiliare

SOS - Segnalazione di operazioni sospette

TUB - Testo unico bancario

UE - Unione europea

UIF / FIU - Unità di informazione finanziaria / Financial Intelligence Unit